

Legge regionale 5 ottobre 2023, n. 22.

**“Disposizioni in materia di comunicazioni relative a minori con genitori separati e sensibilizzazione all’istituzione del registro di bigenitorialità”.**

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*Promulga*

la seguente legge:

Art. 1.

*(Finalità e principi generali)*

1. La Regione riconosce l’importanza che il ruolo dei genitori riveste nelle diverse fasi della crescita psicofisica dei minori e, al fine di garantire al minore il diritto ad un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio e a quelli nati all’interno delle situazioni giuridiche disciplinate dalla legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), promuove interventi per assicurare la comunicazione congiunta a ciascuno dei genitori, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 2.

*(Comunicazioni di competenza regionale)*

1. In coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b bis), della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 37 (Norme per il sostegno dei genitori separati e divorziati in situazione di difficoltà), le comunicazioni della Regione, nonché degli enti ed aziende del sistema sanitario regionale relative ai minori, su istanza di almeno uno dei genitori, sono indirizzate ad entrambi, nel rispetto e in coerenza con i provvedimenti adottati dall’autorità giudiziaria.

2. Ai fini di cui al comma 1, l’istanza è corredata dal provvedimento giurisdizionale riguardante i figli, nel rispetto di quanto stabilito in materia di tutela dei dati personali dal regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla protezione dei dati) e dalle disposizioni statali vigenti. Il genitore comunica altresì le eventuali modifiche dello stesso.

3. La Regione, ai fini di cui all’articolo 1, promuove la stipula di protocolli di intesa con le istituzioni scolastiche, nonché con gli enti locali, relativamente alle comunicazioni di loro competenza.

Art. 3.

*(Comunicazioni di competenza delle associazioni sportive, ricreative e culturali)*

1. Tutte le associazioni sportive, ricreative e culturali, comunque denominate, ai fini di cui all’articolo 1, su istanza di uno dei genitori, provvedono ad indirizzare ad entrambi tutte le comunicazioni relative alla pratica sportiva, ricreativa e culturale e agli eventi ad essa connessi in coerenza con i provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria, nel rispetto e nei limiti delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Art. 4.

*(Registro di bigenitorialità)*

1. La Regione, in attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 e nel rispetto delle disposizioni statali volte a garantire al minore, nei casi di separazione personale dei genitori, un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, sensibilizza i comuni all'istituzione del registro della bigenitorialità nell'ambito delle proprie campagne di comunicazione.

2. L'iscrizione del minore al registro di cui al comma 1, che non riveste rilevanza ai fini anagrafici, consente l'invio delle comunicazioni che riguardano il minore medesimo ad entrambi i genitori presso i rispettivi indirizzi di residenza dichiarati al momento della richiesta di iscrizione al registro.

Art. 5.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 5 ottobre 2023

Alberto Cirio

### **Proposta di legge n. 168**

*"Disposizioni in materia di comunicazioni relative a minori con genitori separati"*

- Presentata dalle Consigliere e dai Consiglieri regionali Cane, Cerutti, Demarchi, Fava, Gagliasso, Mosca, Nicotra, Perugini, Poggio G., Preioni, Ricca, Stecco, Zambaia il 29 ottobre 2021.
- Assegnata in sede referente alla IV Commissione permanente il 2 novembre 2021.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

### **Proposta di legge n. 170**

*"Disposizioni in materia di comunicazioni relative a minori con genitori separati e situazioni equiparabili e promozione del Registro di bigenitorialità"*

- Presentata dal Consigliere Magliano l'11 novembre 2021.
- Assegnata in sede referente alla IV Commissione permanente il 12 novembre 2021.
  
- Testo unificato licenziato a maggioranza dalla IV Commissione referente il 31 luglio 2023 con relazione di maggioranza di Sara ZAMBAIA e relazione di minoranza di Silvio MAGLIANO.
- Approvato in Aula il 26 settembre 2023 con emendamenti sul testo, con 40 voti favorevoli.

## **NOTE T.U. PDL n. 168 e n. 170**

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Segreteria generale, Processo Legislativo e Comunicazione istituzionale del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito [www.cr.piemonte.it](http://www.cr.piemonte.it).*

### **Note all'articolo 2**

- Il testo vigente dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 37 (Norme per il sostegno dei genitori separati e divorziati in situazione di difficoltà) è il seguente:

“Art. 2. (Azioni regionali)

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, la Regione, svolge le seguenti azioni:

a) promuove protocolli di intesa tra enti locali, istituzioni ed ogni altro soggetto operante a tutela dei minori e a sostegno dei genitori separati e divorziati di cui all'articolo 1, comma 1, diretti alla realizzazione di reti e sistemi articolati di assistenza in modo omogeneo sul territorio regionale;

b) promuove interventi di tutela e di solidarietà in favore dei genitori separati e divorziati di cui all'articolo 1, comma 1 che si trovano in situazione di difficoltà, attraverso la realizzazione dei Centri di Assistenza e Mediazione Familiare di cui all'articolo 3.

b bis) nel rispetto della normativa statale in materia e delle competenze istituzionali di tutti gli attori coinvolti, la Regione promuove periodicamente, nei confronti di tutti i soggetti del sistema integrato dei servizi di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), un'adeguata informazione volta a garantire il diritto del minore al mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, richiamando la necessità di assicurare la comunicazione congiunta, da parte della Regione, a ciascuno dei genitori sulla situazione e gli interventi riguardanti i figli minori, anche in risposta a specifiche di almeno uno dei genitori, in ogni caso nel rispetto e in coerenza con eventuali provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria.”.